



DIVENTA OPERATIVO IL NUOVO SERVIZIO ON LINE DI VIDIMAZIONE VIRTUALE DEL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI (VI.VI.FIR) *Le possibili criticità del nuovo sistema di generazione telematica del FIR*

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani

A partire dall'8 marzo 2021 è attivo il nuovo servizio di vidimazione virtuale del formulario di identificazione rifiuti (Vi.Vi.Fir), messo a disposizione di enti ed imprese dalle Camere di Commercio attraverso il portale www.vivifir.ecocamere.it

In tal modo si dà attuazione a quanto stabilito al comma 5 dell'art. 193 D.Lgs. n. 152/2006, dove si dispone che - in attesa dell'entrata in vigore del decreto con il quale sarà reso operativo il nuovo Registro elettronico nazionale di tracciabilità dei rifiuti (RenTri) - in alternativa alla modalità di vidimazione dei FIR indicata al comma 3 dell'art. 193: *il formulario di identificazione del rifiuto è prodotto in format esemplare, conforme al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, identificato da un numero univoco, tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio, da stamparsi e compilarli in duplice copia. La medesima applicazione rende disponibile, a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio anche in modalità telematica al fine di consentire l'apposizione del codice univoco su ciascun formulario.*

Come funziona Vi.Vi.Fir

Attraverso il portale Vi.Vi.Fir le imprese e gli enti produttori di rifiuti o i trasportatori possono **produrre e vidimare autonomamente - per via telematica - il formulario di identificazione rifiuti (FIR)** (senza così dover più acquistare il bollettari cartacei dei formulari stampati dalle tipografie autorizzate e senza poi doversi recare presso gli uffici pubblici preposti per la vidimazione).

L'accesso al servizio online viene effettuato da un utente (persona fisica) che si deve autenticare mediante identità digitale (CNS, SPID, CIE) e deve indicare l'impresa o l'ente per conto della quale intende operare. La prima registrazione deve essere effettuata da un rappresentante dell'organizzazione, il quale potrà autorizzare altri eventuali utenti a richiedere i codici con cui vidimare i FIR.

Al momento della registrazione - dietro richiesta dell'utente - il sistema Vi.Vi.Fir genera uno o più "blocchi virtuali" (che sono assimilati ai "bollettari cartacei dei FIR" stampati dalle tipografie accreditate) **identificati da un codice univoco, ai quali poi saranno associati i formulari che vengono generati e vidimati tramite il sistema online**



(ad ogni blocco virtuale possono essere associati più FIR, tutti identificati con una numerazione univoca attribuita dal sistema).

Il FIR così vidimato può essere salvato in pdf. (in formato imm modificabile) sul computer dell'utente che lo ha generato. Il modello del formulario rimane quello previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, pertanto nulla cambia riguardo i dati che devono essere inseriti nel FIR.

Il numero identificativo univoco è riportato sia nella parte superiore sia nella parte inferiore del formulario. Inoltre, nella parte inferiore del FIR sono riportati: **la data di vidimazione, l'indicazione della Camera di Commercio che ha virtualmente effettuato la vidimazione ed un QR-Code** che letto con uno smartphone contiene le stesse informazioni.

Il formulario può essere compilato sia manualmente, dopo essere stato stampato, oppure le informazioni possono essere inserite – prima della stampa del FIR - tramite un gestionale in uso all'impresa od ente, con il quale ci si è collegati al sistema Vi.Vi.FIR.

In base a quanto indicato sempre al comma 5 dell'art. 193 D.Lgs. n. 152/2006, **il formulario deve essere stampato e compilato in duplice copia.**

Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il trasporto del rifiuto fino a destinazione. Dopo di che – una volta che il destinatario ha compilato a mano l'ultima parte del FIR, indicando l'accettazione o meno del carico – si ritiene che la seconda copia in originale resti proprio presso il sito di destinazione, mentre (come indicato al comma 5 dell'art. 193) ***“il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti. Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni”.***

Cos'è esattamente Vi.Vi.Fir

Come precisato dall'art. 193, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006 sostanzialmente **si tratta di una modalità alternativa di creazione e vidimazione del formulario** rispetto al sistema di vidimazione tradizionale dei formulari stampati dalle tipografie autorizzate e che devono essere portati presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio per essere numerati e vidimati (con timbro a secco) prima di poter essere utilizzati. Praticamente tramite il portale Vi.Vi.Fir la vidimazione del formulario e l'attribuzione del numero univoco viene fatta online, mentre il modello di FIR che viene creato è sempre quello previsto dal DM n. 145 del 1998.

Vi.Vi.Fir non è un gestionale (cioè non è predisposto per la compilazione dei formulari), pertanto il formulario che viene creato è praticamente il modello di FIR “in bianco” che dovrà poi essere compilato inserendo i dati o manualmente a penna (una volta stampate del 2 copie previste per legge), ovvero potrà essere compilato - in parte - online attraverso però i software gestionali in uso all'impresa o all'ente che lo ha creato (tuttavia almeno l'ultima



sezione riservata al destinatario - per forza di cose - dovrà essere sempre compilata a mano da quest'ultimo).

Dunque anche la modalità di compilazione del formulario ed i dati che devono essere inseriti restano uguali rispetto alla modalità tradizionale.

Le differenze tra Vi.Vi.Fir ed il sistema tradizionale

Vanno segnalate, tuttavia, delle importanti differenze tra la tenuta del formulario generato dal nuovo sistema telematico ed il formulario tradizionale dei bollettari stampati dalle tipografie e vidimati dagli uffici preposti. E dunque:

- mentre il formulario cartaceo tradizionale è composto da 4 copie originali su fogli a ricalco (per cui, compilando la 1° copia i dati inseriti vengono riprodotti anche sulle altre 3 copie del FIR), il formulario che viene creato tramite il sistema Vi.Vi.Fir è un pdf. che poi viene stampato dall'utente - tramite una comune stampante laser o ad inchiostro - in 2 copie su semplici fogli formato A4 (che richiedono, peraltro, una compilazione dei dati da inserire a mano separata per le due copie).

- Nel c.d. "sistema tradizionale" le 4 copie originali vengono distribuite tra i partecipanti al trasporto dei rifiuti secondo quanto indicato al comma 4 dell'art. 193 D.Lgs. n. 152/2006, per cui: *"una copia deve rimanere presso il produttore o il detentore, le altre tre, sottoscritte e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore"*. La terza e la quarta copia del FIR sono - pertanto - sempre degli originali.

Con il sistema Vi.Vi.Fir - invece - le copie stampate in originale sono solo 2 (la prima che resta al produttore del rifiuto all'avvio del trasporto e la seconda che terrà il destinatario, con l'ultima sezione del FIR compilata e firmata). A tutti gli altri soggetti coinvolti nel trasporto (dunque: il trasportatore ed il produttore che deve ricevere la "quarta copia") il comma 5 dell'art. 193 prevede che siano consegnate delle **"fotocopie"** del formulario compilato in tutte le sue parti.

Va sottolineato che l'onere della vidimazione del formulario ha lo scopo sostanzialmente di rendere più difficile la contraffazione o l'utilizzo improprio dei FIR. Con il sistema tradizionale dei bollettari cartacei stampati dalle tipografie autorizzate, l'apposizione del timbro a secco su tutti i FIR rende - di fatto - tali documenti utilizzabili solo in originale e per una sola volta dopo che sono stati compilati.

Tuttavia proprio sotto questo aspetto - che peraltro è quello fondamentale - il nuovo sistema di creazione e vidimazione telematica dei formulari può presentare, invece, delle criticità.

Come è stato evidenziato dai primi commentatori, il sistema Vi.Vi.Fir permette all'utente - che ha generato e vidimato per via telematica il formulario- di salvare tramite download sul proprio computer il pdf. del FIR, per poi stamparlo in un secondo momento. Questo - tuttavia - può rappresentare una potenziale "falla" di tutto il sistema di vidimazione digitale, poiché lo stesso FIR potrebbe essere stampato ed utilizzato più volte (non essendo previsto neanche un



obbligo di comunicazione circa l'avvenuto utilizzo del formulario). E dunque, si potrebbe fare un primo trasporto con le due copie del formulario digitalmente vidimate, stampate su carta comune e compilate a mano, dopo di che - arrivati a destinazione - stracciare queste due copie (senza quindi lasciare traccia documentata dell'avvenuto trasporto) e ristampare dal proprio computer lo stesso formulario per effettuare un secondo trasporto di rifiuti praticamente con il medesimo FIR, e così poter fare magari anche per ulteriori successivi trasporti.

Se così dovesse essere di fatto si andrebbe ad azzerare quella che è la funzione essenziale della vidimazione da parte delle Camere di Commercio, poiché si potrebbe facilmente fare un uso illecito di un documento di per sé perfettamente legale (vogliamo comunque mettere il condizionale perché al momento in cui si scrive il presente articolo si è potuto vedere solo una demo dimostrativa del nuovo sistema telematico, e magari il sistema poi entrato in operatività prevede delle opzioni per ovviare a questa facile duplicazione del documento).

Vi.Vi.Fir una modalità alternativa di vidimazione dei formulari e non sostitutiva

Da ultimo va ribadito che la vidimazione digitale non è un obbligo, ma è una modalità alternativa che si affianca alla tradizionale vidimazione dei documenti cartacei effettuata presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di Commercio. Pertanto si possono tranquillamente continuare ad utilizzare i bollettari cartacei con le quattro copie in originale.

Peraltro quello della vidimazione virtuale del formulario da stampare poi su carta è **un sistema transitorio, che verrà comunque superato una volta che diventerà operativo il nuovo Registro elettronico nazionale di tracciabilità dei rifiuti.**

Valentina Vattani

Publicato l'8 marzo 2021